



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Cons. Patrizia IMPRESA	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente, Relatore
Ref. Anna PETA	Componente

Nella Camera di consiglio da remoto del 21 gennaio 2022;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, il quale prevede l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti nonché l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;

CONSIDERATO che il citato comma 3 dell'art. 148-bis Tuel stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di Montepulciano (SI)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019 e gli elementi acquisiti in sede istruttoria;

VISTE le Osservazioni formulate dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 11 gennaio 2022 (prot. n. 183) con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 17 gennaio 2022;

VISTE le deduzioni trasmesse dall'Ente, in relazione alle citate Osservazioni del M.I., con nota del 15 gennaio 2022 (ricevuta dalla Sezione in pari data, prot. 323);

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 dell'11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2017, 2018 e 2019, con gli opportuni adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare per quanto riguarda la riforma dei principi contabili introdotta dal d. lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che la Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, ritiene meritevoli di segnalazione non solo le questioni finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

CONSIDERATO che, in funzione del modello di controllo adottato, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità con riferimento all'esercizio a cui si riferiscono. Tuttavia, richiede l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2019;

CONSIDERATO che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 Tuel, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO che l'esame svolto dalla Sezione ha avuto ad oggetto i seguenti profili: il risultato di amministrazione e le relative componenti (quota accantonata, quota vincolata, quota destinata), l'evoluzione del fondo pluriennale vincolato, la cassa e la gestione dei relativi flussi, la capacità di indebitamento, il rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, la spesa del personale, gli effetti finanziari dei rapporti con le società partecipate;

CONSIDERATO che, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, l'esame della Sezione si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione: aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche;

CONSIDERATO che le pronunce emesse dalla Sezione in sede di controllo-monitoraggio sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

VISTO l'art. 85, comma 3, lett. e) e comma 8-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti, n. 139 del 3 aprile 2020, recante *“Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”*;

VISTO il decreto presidenziale 18 maggio 2020, contenente *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, la cui applicabilità è stata prorogata fino al 31 marzo 2022 con Decreto del Presidente della Corte dei conti, n. 341 del 31 dicembre 2021;

UDITO il relatore, ref. Rosaria Di Blasi;

FATTO E DIRITTO

A seguito dell'esame dei dati finanziari relativi ai rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del Comune di MONTEPULCIANO (SI), come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione e nei prospetti ad essa allegati, il magistrato istruttore - tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria - ha ricostruito il quadro finanziario dell'ente evidenziando le seguenti irregolarità.

Rendiconto 2017

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2017 è stato definito dall'ente con la delibera consiliare n. 29 del 28 marzo 2018, come modificata con la successiva delibera consiliare n. 73 del 7 novembre 2018, che ha evidenziato un avanzo di amministrazione formale di 5.791.785,96 euro e un avanzo effettivo di amministrazione (quota disponibile) di 2.651.936,61 euro.

In fase istruttoria, tuttavia, è emerso che l'ente non ha quantificato correttamente: a) la quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità e b) la quota vincolata per vincoli di legge.

In considerazione di tali irregolarità l'avanzo effettivo (quota disponibile) va rideterminato, secondo la ricostruzione del magistrato istruttore - condivisa dalla Sezione - in 2.369.796,34 euro, con un peggioramento di 282.140,27 euro rispetto all'importo accertato dall'ente e pari a 2.651.936,61 euro, come evidenziato nella seguente tabella.

Tab. 1 - Composizione risultato di amministrazione esercizio 2017

Risultato di amministrazione 2017	31 dicembre 2017		
	Ente Del. CC 29/2018, modificata con Del. CC 73/2018	Saldi rideterminati dalla Sezione	differenze
	5.791.785,96	5.791.785,96	
PARTE ACCANTONATA	2.366.126,40	2.645.947,10	279.820,7
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2017	2.160.332,17	2.440.152,87	279.820,70
Altri accantonamenti:	205.794,23	205.794,23	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	88.000,00	88.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	10.829,04	10.829,04	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	13.322,03	13.322,03	-
1) Fondo rinnovi contrattuali	55.107,58	55.107,58	-
2) Fondo personale in quiescenza	13.661,30	13.661,30	-
3) Fondo Piani di razionalizzazione	24.874,28	24.874,28	-
PARTE VINCOLATA	588.955,92	591.275,49	2.319,57
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	18.296,00	20.615,57	2.319,57
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	570.659,92	570.659,92	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	184.767,03	184.767,03	-
PARTE DISPONIBILE	2.651.936,61	2.369.796,34	282.140,27

a) Sottostima del fondo crediti dubbia esigibilità - FCDE

Per quanto concerne la prima delle irregolarità riscontrate cioè la non corretta determinazione del FCDE, l'istruttoria ha evidenziato che la stessa è dipesa da un duplice errore di quantificazione che ha determinato la sottostima del fondo stesso da parte dell'ente. Quest'ultimo, per calcolare il FCDE accantonato nel rendiconto 2017, ha optato per l'utilizzo del metodo semplificato che - oltre a consentire agevolazioni nella definizione delle quote da accantonare sul bilancio di previsione dalla fase di avvio della contabilità armonizzata fino all'esercizio 2018 - ha previsto la "facoltà" di determinare il fondo nel risultato di amministrazione per un importo non inferiore alla somma tra la quota del fondo crediti definito al termine dell'esercizio precedente e la quota di fondo accantonata nel bilancio di previsione dell'esercizio, al netto degli eventuali "utilizzi" di

fondo disposti sull'esercizio, in fase di rendicontazione, per la "cancellazione o stralcio" dei crediti.

L'ente, tuttavia, nell'applicare il metodo c.d. semplificato, ha detratto - in sede di quantificazione del fondo da accantonare nel risultato di amministrazione - gli importi relativi alle "riscossioni" di residui attivi - valutati nel fondo costituito al 31 dicembre 2016 - intervenute nell'esercizio 2017 ed ha quantificato in 2.160.332,17 euro il fondo da accantonare nel risultato di amministrazione 2017, sommando il fondo definito nel risultato di amministrazione 2016 (pari a 1.513.350,35 euro) all'importo definitivamente accantonato per il FCDE nel bilancio di previsione 2017 (pari a 722.612,73 euro), nonché, infine, detraendo gli "utilizzi" del fondo sopra richiamati (75.630,91 euro).

In sede istruttoria, tuttavia, è stato accertato che gli "utilizzi" del FCDE disposti dall'ente non erano riferiti a "cancellazione o stralcio" di crediti già valutati nel fondo stesso (unica ipotesi per la quale l'allegato 4/2, punto 3.3, al d.lgs. n. 118/2011 prevede la riduzione, di pari importo, della somma da accantonare nel fondo crediti) bensì a "riscossioni" intervenute, nell'esercizio 2017, sugli stessi residui attivi valutati nel fondo costituito al 31 dicembre 2016.

Tale possibilità (la detrazione delle "riscossioni") non è prevista dai principi contabili che prevedono, invece, la possibilità di "utilizzo" del FCDE e, conseguentemente, di riduzione dell'importo da accantonare, esclusivamente nel caso di "cancellazione o stralcio" dei crediti già valutati nel fondo stesso.

L'ente, quindi, ha erroneamente portato in detrazione - nel calcolo del FCDE a rendiconto 2017- la somma di 75.630,91 euro (corrispondente alle "riscossioni" di residui attivi effettuate nell'esercizio 2017) che, per tale motivazione, deve essere ricostituita nel fondo stesso.

Oltre a questo, il secondo aspetto che ha determinato la sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2017 è relativo alla non corretta quantificazione del fondo crediti accantonato in via definitiva nel bilancio 2017. L'ente, infatti, ha determinato l'importo di tale fondo - che ha definito nella misura di 722.612,73 euro - applicando alle previsioni di bilancio, il complementare a 100 calcolato, per ciascuna delle annualità relative al quinquennio 2013-2017, sulla base dei dati relativi agli accertamenti della competenza ed alle riscossioni sia della competenza che in conto residui. I principi contabili, invece, hanno previsto che per le annualità successive all'avvio della contabilità armonizzata (2015, 2016 e 2017) siano considerate, ai fini del suddetto calcolo, solo le riscossioni in conto competenza (e non anche quelle effettuate in conto residui).

Dal ricalcolo effettuato in sede istruttoria è emerso, quindi, che il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2017 (722.612,73 euro) è stato sottostimato di 204.189,79 euro rispetto all'importo minimo di 926.802,52 euro quantificato - dal magistrato istruttore - sulla base della metodologia prevista dai principi contabili ed applicando- come previsto dal metodo c.d. semplificato e prescelto dall'ente - la riduzione al 70 per cento rispetto all'importo del FCDE del bilancio 2017 rideterminato (pari a 1.324.003,60 euro).

La Sezione rileva, pertanto, che per effetto del duplice errore di quantificazione del FCDE, come sopra descritto ("detrazione" non prevista dal principio contabile - nel calcolo del FCDE semplificato a rendiconto 2017- della somma corrispondente alle "riscossioni" di residui effettuate nell'esercizio 2017 e non corretta quantificazione del fondo crediti accantonato in via definitiva nel bilancio 2017) il fondo accantonato nel risultato di amministrazione 2017 risulta inferiore di complessivi 279.820,70 euro (euro

75.630,91 + 204.189,79 euro) rispetto all'importo minimo congruo, pari a 2.440.152,87 euro, determinato mediante l'applicazione del metodo cd. semplificato prescelto dall'ente.

b) Quantificazione non corretta della quota vincolata del risultato di amministrazione

In sede istruttoria è stata rilevata, inoltre, la non corretta determinazione della quota vincolata (vincoli di legge) del risultato di amministrazione 2017.

La Sezione rileva, in particolare, che l'ente non ha assicurato il vincolo integrale di destinazione (100%) previsto dall'art. 142 del d.lgs. 285/1992, commi 12-bis e 12 ter, per i proventi di propria spettanza derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, riferite alle violazioni dei limiti massimi di velocità accertate attraverso l'impiego di autovelox.

La quota vincolata per legge e principi contabili del risultato di amministrazione 2017 viene rideterminata, pertanto, in misura pari a 20.615,57 euro, con un incremento di 2.319,57 euro rispetto all'importo definito dall'ente nel rendiconto di gestione (18.296,00 euro).

Quanto sopra rilevato in merito alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione (v. sub lett. a) e b)), costituisce irregolarità contabile in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) - seppur di segno positivo al termine dell'esercizio 2017 - è stato di fatto alimentato da risorse vincolate al finanziamento di specifici interventi, che sono state distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura, nonché da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione, da considerarsi pertanto indisponibili.

Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

Conclusivamente, per quanto emerso in sede istruttoria relativamente alla corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e della quota vincolata per legge, la parte disponibile del risultato di amministrazione 2017 viene ridefinita in 2.369.796,34 euro, con un peggioramento di 282.140,27 euro rispetto all'importo di 2.651.936,61 euro accertato dall'ente.

Rendiconto 2018

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2018 è stato definito dall'ente con la delibera consiliare n. 93 del 18 marzo 2019, evidenziando un avanzo di amministrazione formale di 5.416.874,55 euro e un avanzo effettivo di amministrazione (quota disponibile) di 1.967.427,43 euro.

In fase istruttoria, tuttavia, è emerso che l'ente non ha quantificato correttamente: a) la quota accantonata al fondo crediti dubbia esigibilità, b) la quota vincolata per vincoli di legge e c) la quota destinata del risultato di amministrazione.

In considerazione di tali irregolarità, l'avanzo effettivo (quota disponibile) va ridefinito - ad avviso della Sezione - in 1.932.534,39 euro, con un peggioramento di 34.893,04 euro rispetto all'importo accertato dall'ente e pari a 1.967.427,43 euro, come evidenziato nella seguente tabella.

Tab. 2 - Composizione risultato di amministrazione esercizio 2018

Risultato di amministrazione 2018	31 dicembre 2018		
	Ente Del. CC 93/2019	Saldi rideterminati dalla Sezione	differenze
	5.416.874,55	5.416.874,55	
PARTE ACCANTONATA	2.437.637,38	2.467.950,02	30.312,64
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018	2.258.848,70	2.289.161,34	30.312,64
Altri accantonamenti:	178.788,68	178.788,68	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	88.000,00	88.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	15.028,90	15.028,90	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	17.263,03	17.263,03	-
1) Fondo rinnovi contrattuali	-	-	-
2) Fondo personale in quiescenza	16.272,47	16.272,47	-
3) Fondo Piani di razionalizzazione	37.724,28	37.724,28	-
4) Fondo enoteca italiana	4.500,00	4.500,00	-
PARTE VINCOLATA	716.625,27	718.944,84	2.319,57
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	145.965,35	148.284,92	2.319,57
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	570.659,92	570.659,92	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	295.184,47	297.445,30	2.260,83
PARTE DISPONIBILE	1.967.427,43	1.932.534,39	34.893,04

a) Erronea quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità - FCDE

In sede istruttoria è stato rilevato che il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) accantonato nel rendiconto 2018 è stato quantificato dall'ente utilizzando il metodo

ordinario in luogo di quello semplificato per il quale, invece, aveva optato nell'esercizio precedente.

Il cambio di metodologia di calcolo con il passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario ha evitato che gli effetti dell'errata quantificazione accertata in relazione al FCDE 2017 si ripercuotessero sul fondo accertato al termine dell'esercizio 2018. Ciononostante, l'ente non ha determinato correttamente il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2018 (quantificato in 2.258.848,70 euro) poiché ha applicato, ai residui mantenuti al termine dell'esercizio, il complementare a cento determinato sulla base dei dati del quinquennio 2013-2017, anziché sulla base dei dati del quinquennio precedente (2014-2018), come previsto dal principio contabile.

In base al ricalcolo effettuato in sede istruttoria, il fondo accantonato nel risultato di amministrazione 2018 risulta inferiore di complessivi 30.312,64 euro rispetto all'importo minimo congruo, pari a 2.289.161,34 euro, come rideterminato in applicazione del metodo ordinario prescelto dall'ente.

b) Quantificazione della quota vincolata del risultato di amministrazione

A seguito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2017 è emersa una diversa quantificazione della quota vincolata (per vincoli di legge) del risultato di amministrazione 2017 (v. sub tab. 1) che comporta anche una ridefinizione della corrispondente quota del risultato 2018. Ai fini della corretta quantificazione della quota vincolata (per vincoli di legge) del risultato di amministrazione 2018 occorre tener conto, in particolare, del mancato vincolo di euro 2.319,57 derivante dai proventi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 142 del codice della strada, per violazioni dei limiti massimi di velocità accertate attraverso l'impiego di autovelox, accertato in sede di istruttoria sul rendiconto 2017. La quota vincolata viene rideterminata, pertanto, in 148.284,92 euro, anziché in 145.965,35 euro, come accertato dall'ente.

c) Quantificazione della quota destinata del risultato di amministrazione

L'istruttoria ha infine evidenziato un'irregolarità correlata alla mancata ricollocazione, nella corrispondente quota del risultato di amministrazione, dell'avanzo scaturito dalla cancellazione di residui passivi della parte destinata ad investimenti.

L'ente, infatti, a fronte della eliminazione di residui passivi di parte capitale per un importo di 2.260,83 euro, non ha ricollocato, nella componente destinata del risultato di amministrazione l'avanzo generato dalle risorse che, inizialmente, avevano finanziato la spesa venuta meno.

La parte destinata ad investimenti del risultato di amministrazione 2018 viene ridefinita, pertanto, in 297.445,30 euro, con un differenziale di 2.260,83 euro rispetto al dato accertato, dall'ente, con il rendiconto di gestione (295.184,47 euro).

Quanto sopra rilevato in merito alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione 2018 (v. sub lett a), b) e c)), costituisce irregolarità contabile in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) - seppur di segno positivo al termine dell'esercizio 2018 - è stato di fatto alimentato da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione, da considerarsi pertanto

indisponibili, oltretutto da risorse vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, che sono state distolte dal loro ordinario impiego per essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

Conclusivamente, per quanto emerso in sede istruttoria in ordine alla corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, della parte vincolata (per gli effetti derivanti dalla rideterminazione effettuata sul rendiconto 2017), nonché della quota destinata ad investimenti, la parte disponibile del risultato di amministrazione 2018 viene ridefinita in 1.932.534,39 euro, con un peggioramento di 34.893,04 euro rispetto all'importo accertato dall'ente ed ammontante a 1.967.427,43 euro.

Rendiconto 2019

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente ha erroneamente quantificato le quote accantonate, quelle vincolate e quelle destinate ad investimenti confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019.

L'ente ha definito il risultato di amministrazione con la delibera consiliare n. 22 del 21 aprile 2020, evidenziando un avanzo di amministrazione formale di 6.821.212,07 euro e un avanzo effettivo di amministrazione (quota disponibile) di 1.724.296,21 euro.

In fase istruttoria, tuttavia, è emerso che l'ente non ha quantificato correttamente: a) la quota vincolata per vincoli di legge, b) la parte destinata ad investimenti e c) la quota accantonata al Fondo rischi contenzioso.

a) e b) Quantificazione della quota vincolata e della quota destinata nel risultato di amministrazione

A seguito dell'istruttoria condotta sui rendiconti 2017 e 2018 è emersa una quantificazione non corretta della quota vincolata per vincoli di legge e della quota destinata ad investimenti del risultato di amministrazione dei relativi esercizi che comporta anche una diversa determinazione del risultato di amministrazione 2019.

La rideterminazione della quota vincolata per vincoli di legge effettuata in relazione all'esercizio 2017 (mancato vincolo di 2.319,57 euro correlato a proventi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 142 del codice della strada, per violazioni dei limiti massimi di velocità accertate attraverso l'impiego di autovelox) ha reso necessario, infatti, anche il ricalcolo della corrispondente quota del risultato di amministrazione 2018 e del 2019, che viene ridefinita in 212.163,09 euro, anziché in 209.843,52 euro, come accertato dall'ente.

Anche la parte destinata ad investimenti 2019 viene rideterminata in 122.182,80 euro anziché in 119.921,97 euro, come accertato dall'ente, al fine di tener conto del differenziale di 2.260,83 euro, emerso in sede di verifica sul rendiconto dell'esercizio

precedente, che incide anche sulla corretta determinazione della corrispondente quota del risultato di amministrazione 2019.

c) Quantificazione del Fondo Contenzioso 2019

In sede istruttoria è stato chiesto al Comune di procedere ad una ricognizione del contenzioso in essere, alla stima del rischio di soccombenza secondo i principi contabili nazionale e internazionali, infine, alla stima della spesa ipotetica di cui potrebbe risultare gravato il bilancio dell'ente in caso di soccombenza. I dati trasmessi dall'ente hanno evidenziato la pendenza di n. 11 contenziosi e l'accantonamento di risorse, a tutela del rischio soccombenza, nello specifico fondo - accantonato in sede di rendiconto 2019 - per un importo complessivo di 206.400,03 euro.

La congruità del predetto accantonamento, implicando una valutazione dell'ente, connotata di discrezionalità tecnica, rientra nel perimetro di controllo del Giudice contabile sotto il profilo della ragionevolezza, nell'ambito della giurisdizione esclusiva sugli equilibri di bilancio (v. SS.RR. n. 32/2020). Nel quadro di tale verifica, effettuata sulla base del complesso delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, sono emersi dubbi sulla congruità dell'accantonamento della quota di 118.400,03 euro, che l'ente ha dichiarato di aver effettuato per tutelare il rischio correlato ad una causa pendente, dal 2018, presso la Corte di Appello di Firenze (v. causa n. 5 alleg. D 2019 alla nota prot. 7338 del 17/09/2021).

L'ente, in relazione al suddetto contenzioso ha stimato un rischio di soccombenza remoto (inferiore al 10%) che, tuttavia, non è stato confermato dalle verifiche effettuate nel corso dell'istruttoria. È emerso infatti che l'ente, in primo grado, a seguito di risoluzione contrattuale ritenuta illegittima dal Tribunale di Siena è stato condannato - con sentenza n. 129 del 28/12/2017 - a pagare, all'impresa ricorrente, la somma di 660.885,37 euro. La soccombenza in primo grado e l'elevato importo della condanna, avrebbero imposto all'ente - ad avviso del magistrato istruttore - una maggiore prudenza nella quantificazione dell'importo da accantonare per la tutela dello specifico rischio.

La sentenza di condanna ha generato - infatti - un debito certo, liquido ed esigibile che, secondo la ricostruzione prospettata dal M.I. (v. nota di osservazioni prot. 183 dell'11 gennaio 2022), avrebbe giustificato un accantonamento di importo pari a quello della condanna.

L'ente, a fronte di tale rilievo ha controdedotto dimostrando che la Corte d'Appello di Firenze, nelle more della definizione del giudizio di secondo grado, ha sospeso l'esecutività della sentenza di condanna e che l'impresa - in sede di appello - ha ridimensionato la propria pretesa economica riducendola, rispetto al primo grado, da 660.885,37 euro a 383.546,18 euro.

A riprova di tali affermazioni l'ente ha prodotto copia della comparsa di costituzione e risposta depositata dall'impresa, copia della CTU e comunicazione dell'avvocato relativa alla sospensione dell'esecutività della sentenza di condanna. Tale evoluzione della controversia giustificerebbe, ad avviso dell'ente, la congruità di un accantonamento inferiore rispetto all'importo, di 660.885,37 euro, cristallizzato nella sentenza di condanna di primo grado.

A seguito delle osservazioni del M.I., pertanto, l'ente - sulla base delle argomentazioni sopra evidenziate - ha ipotizzato in 383.546,18 euro l'importo dell'accantonamento sufficiente a tutelare il rischio correlato al contenzioso n. 5, poiché corrispondente all'esborso che, in caso di ulteriore soccombenza, l'ente potrebbe essere chiamato a corrispondere alla controparte.

Il Collegio, in considerazione delle motivazioni addotte dall'ente e delle evidenze documentali prodotte, osserva come la sospensione giudiziale della condanna abbia "degradato" la stessa situazione debitoria, da debito certo, liquido ed esigibile a passività potenziale "probabile" e ritiene che la corretta quantificazione del congruo accantonamento non possa non tener conto del fatto che il rischio effettivo per il bilancio, in caso di soccombenza in secondo grado, sia rappresentato - al massimo- dal valore della domanda di controparte che, sopra evidenziato dall'ente, è stato ridotto da 660.885,37 euro a 383.546,18 euro.

Alla luce di tali considerazioni la Sezione ritiene ragionevole la ricostruzione prospettata dall'ente nelle controdeduzioni depositate in vista dell'odierna adunanza, e dunque congruo l'accantonamento della somma di euro 383.546,18 per tutelare il rischio correlato al contenzioso n. 5.

Considerando, pertanto, tale importo (383.546,18 euro) nonché quello ulteriore che l'ente ha ritenuto, nell'ambito della propria discrezionalità, di dover accantonare per gli altri contenziosi pendenti (88.000,00 euro) l'accantonamento a fondo contenzioso nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 viene rideterminato in 471.546,18 euro, anziché 206.400,03 euro, come definito dall'ente in sede di rendiconto 2019.

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria e in considerazione delle irregolarità di cui ai punti a), b) e c), il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2019 viene ridefinito, con un avanzo effettivo pari a 1.454.569,66 euro anziché pari a 1.724.296,21 euro, come accertato dall'ente, e con un peggioramento di euro 269.726,55, come evidenziato nella seguente tabella.

Tab. 3 Composizione risultato di amministrazione esercizio 2019

Risultato di amministrazione 2019	31 dicembre 2019		
	Ente Del. CC 22/2020	Saldi rideterminati dalla Sezione	differenze
	6.821.212,07	6.821.212,07	
PARTE ACCANTONATA	3.981.207,04	4.246.353,19	265.146,15
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2019	3.682.240,79	3.682.240,79	-
Altri accantonamenti:	298.966,25	564.112,40	265.146,15
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	206.400,03	471.546,18	265.146,15
Accantonamenti per indennità di fine mandato	3.006,00	3.006,00	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	21.229,75	21.229,75	-
1) Fondo personale in quiescenza e CCNL (rinnovi contrattuali)	41.772,47	41.772,47	-
2) Fondo Piani di razionalizzazione	12.850,00	12.850,00	-
3) Fondo CdS per Provincia e comune Torrita	9.208,00	9.208,00	-
4) Fondo enoteca italiana	4.500,00	4.500,00	-
PARTE VINCOLATA	995.786,85	998.106,42	2.319,57
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	209.843,52	212.163,09	2.319,57
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	570.659,92	570.659,92	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	119.921,97	122.182,80	2.260,83
PARTE DISPONIBILE	1.724.296,21	1.454.569,66	269.726,55

Quanto sopra rilevato in merito alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione 2019 di cui ai punti a), b) e c), costituisce irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) - seppur di segno positivo al termine dell'esercizio 2019- risulta di fatto alimentato da risorse vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura e da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela di rischi connessi ai contenziosi in corso.

Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una distorta rappresentazione del

risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti alle annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare, sugli esercizi 2017 e 2018 è stata rilevata la non corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle quote vincolate e destinate. Sull'esercizio 2019 è stata rilevata la non corretta quantificazione delle quote vincolate, di quelle destinate e del fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione, con conseguente rideterminazione, in ciascuno dei sopradetti esercizi, della quota disponibile del risultato di amministrazione.

Queste irregolarità, sebbene non abbiano assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comportano una errata rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria. La Sezione ritiene necessaria, pertanto, la segnalazione delle irregolarità rilevate e la conseguente richiesta di interventi di rimozione o correzione da parte dell'ente, con l'avvertenza che l'eventuale mancata assunzione verrà valutata dalla Sezione nel prossimo ciclo di controllo, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- 1) accerta l'errata determinazione della composizione del risultato di amministrazione del comune di MONTEPULCIANO (SI) relativo agli esercizi 2017, 2018 e 2019 come indicato in parte motiva;
- 2) accerta l'ammontare della parte disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 in euro 1.454.569,66;
- 3) dispone che l'Ente provveda alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi - come indicato in parte motiva - e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei bilanci e dei rendiconti degli esercizi successivi (anche in relazione alla eventuale copertura di spese effettuata con quote di avanzo non correttamente accertate al termine degli esercizi qui esaminati) attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare;
- 4) dispone che l'Ente provveda a trasmettere a questa Sezione la delibera consiliare adottata ai sensi del precedente punto n. 3), con l'avvertenza che l'eventuale mancata adozione verrà valutata dalla Sezione stessa nel prossimo ciclo di controllo;
- 5) i provvedimenti appena richiamati potranno essere assunti con tempi definiti dall'ente ma comunque non oltre l'approvazione del primo rendiconto successivo alla presente deliberazione.

- 6) dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio da remoto del 21 gennaio 2022.

Il relatore
Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Il presidente
Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 2 febbraio 2022

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Claudio Felli
(firmato digitalmente)